
PROMEMORIA **SULLA PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ D'ABITAZIONI**

In applicazione delle disposizioni di legge sulla «promozione della proprietà d'abitazione mediante i fondi della previdenza professionale», nonché delle disposizioni regolamentari contenute nell'art. 25 della CP1 e l'art. 24 della CP2, tutte le persone assicurate possono **prelevare anticipatamente** o **costituire in pegno** i propri diritti alle prestazioni previdenziali per finanziare l'acquisto di un'abitazione.

- Chi?** Tutti gli assicurati attivi delle Casse pensioni che non hanno ancora superato il **62° anno di età** (uomini e donne).
Se l'assicurato è sposato, è necessario il consenso scritto del coniuge.
- Quanto?** **Fino** al 50° anno di età, al massimo l'importo equivalente alla prestazione di libero passaggio; **dopo** il raggiungimento del 50° anno di età, al massimo l'importo corrispondente alla prestazione di libero passaggio a 50 anni o alla metà dell'attuale prestazione di libero passaggio.
- A che scopo?**
- Per l'acquisto e la costruzione di una **proprietà d'abitazioni** (casa monofamiliare, appartamento di proprietà) per uso proprio nel luogo di residenza dell'assicurato; le forme di proprietà d'abitazioni riconosciute sono soprattutto la proprietà esclusiva e la proprietà per piani; la proprietà comune è ammessa solo per i coniugi.
 - Per rimborsare prestiti ipotecari.
 - Per investimenti che incrementano o mantengono il valore della proprietà.
 - Per l'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni o partecipazioni analoghe.
- Non vale però** per i crediti di costruzione, l'acquisto di terreni edificabili, case di vacanza o residenze secondarie!

Ulteriori informazioni sul prelievo anticipato

Qual è l'importo minimo che si può prelevare?

Fr. 20'000.-, ad esclusione dell'acquisto di quote di partecipazione ad una cooperativa di costruzione di abitazioni.
È possibile richiedere un prelievo anticipato solo ogni 5 anni.

Quali documenti vanno presentati alle Casse pensioni?

- Documenti che attestano in maniera esauriente lo scopo del prelievo anticipato (p.es. contratto di acquisto, contratto di mutuo, atto notarile, ecc.)
- Convenzione scritta e firmata sul prelievo anticipato (documento creato dalle Casse pensioni).

Le Casse pensioni versano il prelievo anticipato per conto dell'assicurato direttamente al venditore, al costruttore, al mutuatario o ad altre persone autorizzate al più tardi sei mesi dopo aver ricevuto la domanda compilata in tutte le sue parti.

Riduzione delle prestazioni previdenziali (Primato dei contributi)

Le prestazioni assicurate per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità sono ridotte in base ai principi attuariali delle Casse pensioni. L'importo della riduzione è comunicato per iscritto al richiedente.

Le rendite per i superstiti e gli invalidi non subiscono delle riduzioni a causa del prelievo anticipato.

Garanzia: Le Casse pensioni notificano l'importo del prelievo anticipato all'Ufficio del registro fondiario competente.

La garanzia avviene sotto forma di una restrizione del diritto d'alienazione (menzione) nel registro fondiario. Eventuali tasse sono a carico dell'assicurato. Quote e partecipazioni analoghe vanno depositate presso le Casse pensioni.

Imposte: Il prelievo anticipato è subito imponibile; le Casse pensioni notificano l'importo del prelievo anticipato alle autorità fiscali competenti. A causa delle tariffe e dei metodi d'imposizione divergenti da cantone a cantone, gli oneri fiscali non sono uguali. Per informazioni, rivolgersi all'ufficio fiscale del luogo di residenza dell'assicurato.

Per gli assicurati residenti all'estero (frontalieri), le Casse pensioni trattengono il rispettivo importo dell'imposta alla fonte. Se la Svizzera ha stipulato con il rispettivo paese una convenzione di doppia imposizione (p.e. con la Germania, la Francia o l'Italia), l'assicurato può chiedere il rimborso dell'imposta alla fonte.

Rimborso e conseguenze:

È possibile rimborsare fino al verificarsi di un evento assicurato (pensionamento, invalidità, decesso) ma non oltre i 65 anni.

Il prelievo anticipato **deve** essere rimborsato dall'assicurato o dai suoi eredi, se la proprietà d'abitazioni è alienata, se dei diritti economicamente equivalenti ad un'alienazione sono concessi sulla proprietà d'abitazioni (p.e. diritto di abitazione o di superficie) o se nessuna prestazione di previdenza è esigibile in caso di decesso dell'assicurato.

L'importo minimo ammonta a Fr. 10'000.- (o meno se l'importo scoperto è minore).

Il diritto dell'assicurato alle prestazioni di previdenza aumenta proporzionalmente in base ai principi attuariali delle Casse pensioni.

La menzione nel registro fondiario viene modificata o cancellata.

Il rimborso è certificato per iscritto all'assicurato. L'assicurato può chiedere la restituzione dell'importo fiscale entro 3 anni (senza interessi).

Ulteriori informazioni sulla costituzione in pegno:

Le Casse pensioni **non** concedono altri prestiti ipotecari per la costituzione in pegno dei diritti alle prestazioni previdenziali.

Se un assicurato costituisce in pegno i propri diritti alle prestazioni previdenziali, p.e. ad una banca o una compagnia di assicurazioni, la costituzione in pegno deve essere notificata per iscritto alle Casse pensioni.

L'ammontare delle prestazioni previdenziali previste rimane invariato.

L'eventuale realizzazione del pegno implica le stesse conseguenze del prelievo anticipato.

È possibile combinare il prelievo anticipato e la costituzione in pegno.

Le persone interessate al prelievo anticipato sono pregate di prendere prima contatto con le Casse pensione per un colloquio di consulenza personale. Sono a vostra disposizione:

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|
| • Christof Segmüller | Tel. 061/324 46 34 | WSJ-791.4.15 | (Aeschenvorstadt 55) |
| • Nebahat Araz | Tel. 061/324 27 17 | WSJ-791.4.18 | (Aeschenvorstadt 55) |

Le indicazioni menzionate in questo documento illustrano solo i punti essenziali della materia. Il testo originale della legge e l'ordinanza sulla promozione della proprietà d'abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale contengono ulteriori dettagli.